

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori RIVA, ONGARO BASAGLIA, NEBBIA,
ONORATO e ALBERTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1988

Provvedimenti per diminuire lo stato eutrofico della laguna di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. – Sempre più spesso nella laguna di Venezia si manifestano fenomeni e nocività legati allo stato eutrofico delle acque. In particolare, come hanno dimostrato gli eventi di questa estate, quando la temperatura dell'acqua della laguna è più elevata si fa sempre più frequente la comparsa di grandi masse di alghe che ben presto vanno in putrefazione peggiorando ulteriormente l'inquinamento e provocando insopportabili miasmi.

L'analisi della geografia dell'inquinamento nel particolare ecosistema lagunare veneziano mostra che l'eccesso di sostanze nutritive, e in particolare degli elementi fosforo e azoto, deriva principalmente dalla immissione in laguna delle acque delle fognature della città di Venezia e delle zone vicine e, solo in grado

minore, dall'apporto dei concimi, degli allevamenti zootecnici e degli scarichi industriali.

Le fognature contengono, oltre al fosforo e all'azoto di origine metabolica, il fosforo presente nei preparati per lavare in una forma chimica che non è trattenuta neanche dai depuratori.

Una stima approssimativa indica in 100-200 tonnellate all'anno l'apporto nella laguna del fosforo proveniente dai preparati per lavare. Si tratta di una quantità molto grande rispetto ad altre fonti di fosforo, quali il metabolismo umano ed altre.

I proponenti riconoscono che la lotta alla eutrofizzazione della laguna di Venezia richiede interventi per far diminuire l'afflusso nella laguna di fosforo e azoto provenienti da tutte

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le fonti, ma considerano che un intervento legislativo che limiti il contenuto in fosforo nei preparati per lavare abbia un effetto benefico immediato e un carattere prioritario.

Va tenuto presente che l'inquinamento e la eutrofizzazione della laguna di Venezia hanno già provocato effetti negativi non solo sul piano ecologico, ma anche su quello economico, perchè allontanano il turismo.

Se approvato con urgenza, il disegno di legge qui proposto farà sentire i suoi effetti positivi, sotto forma di una decisa diminuzione della eutrofizzazione della laguna di Venezia e della proliferazione di alghe, già nell'estate del 1989.

Il presente disegno di legge, dopo aver indicato negli articoli 1 e 2 i fini e le definizioni della materia, nell'articolo 3 stabilisce il divieto di vendita nella provincia di Venezia di preparati per lavare contenenti fosforo. Nell'articolo 4 prevede un risarcimento, a spese dello Stato, per gli imprenditori che sono costretti a modificare le formulazioni dei loro prodotti destinati alla vendita nella provincia di Venezia e negli articoli 5 e 6 fissa le modalità di controllo e di copertura delle nuove spese. L'articolo 7, infine, prevede sanzioni amministrative per chi pone in vendita o utilizza i prodotti vietati nel territorio della provincia di Venezia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di ridurre e fermare il grave stato eutrofico delle acque della laguna di Venezia, nella provincia di Venezia è vietato l'uso di preparati e coadiuvanti per lavare contenenti composti del fosforo.

Art. 2.

1. Ai fini della presente legge i «preparati per lavare» e i «coadiuvanti del lavaggio» sono definiti in conformità con quanto stabilito dal decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Dal 1° gennaio 1989 nel territorio della provincia di Venezia è vietata la vendita dei:

- a) preparati da bucato in macchina lavatrice;
- b) preparati da bucato a mano e per comunità;
- c) preparati da lavastoviglie;
- d) preparati per lavaggio a mano dei piatti;
- e) coadiuvanti del lavaggio,

nelle formulazioni in polvere e liquidi, contenenti composti del fosforo, espressi con fosforo, in quantità superiore a 0,02 per cento.

2. I prodotti di cui al comma 1 devono riportare sulle confezioni l'indicazione «Privi di fosforo» e possono portare l'indicazione «Confezione speciale per Venezia».

Art. 4.

1. Ai produttori di preparati per lavare e di coadiuvanti del lavaggio privi di fosforo,

secondo le indicazioni dell'articolo 3, viene versato un incentivo non inferiore a 100 lire al chilogrammo di preparato.

Art. 5.

1. Entro il 31 dicembre 1988 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto l'entità del contributo finanziario statale previsto dall'articolo 4, le modalità di assegnazione e i controlli da effettuare.

Art. 6.

1. Alla spesa di cui agli articoli 4 e 5, prevista in lire un miliardo all'anno, si provvede, per l'esercizio finanziario 1988, mediante corrispondente riduzione della voce «Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione» di cui alla tabella C allegata alla legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

Art. 7.

1. Chiunque ponga in commercio nel territorio della provincia di Venezia le sostanze di cui all'articolo 3, o sostanze prive delle indicazioni ivi prescritte, o con indicazioni inesatte o incomplete, è punito con il sequestro delle medesime sostanze e con una sanzione amministrativa pari al doppio del valore delle stesse, comunque non inferiore a lire due milioni.

2. Chiunque faccia uso nel territorio della provincia di Venezia delle sostanze di cui all'articolo 3 è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 25.000 ad un massimo di 100.000 lire.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono di pertinenza dell'amministrazione provinciale di Venezia ed utilizzati per opere di risanamento ambientale.